

N. R.G. 4412/2011



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Gattuso ha pronunciato
la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4412/2011 promossa da:

[REDACTED] (C.F.
[REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e
dell'avv. [REDACTED] VIA
[REDACTED] - [REDACTED] elettivamente domiciliato in
[REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]
[REDACTED]

Attore

contro

[REDACTED]
[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e
dell'avv. [REDACTED] ([REDACTED])
[REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED]
presso il difensore avv. [REDACTED]

Convenuta

e



[redacted] e [redacted] con il
patrocinio dell'avv. [redacted] elettivamente domiciliato in [redacted]
[redacted] presso il difensore [redacted]

Convenuti

Conclusioni delle parti

Conclusioni per l'attore:

All'udienza del 9/12/2015 come da foglio depositato in via telematica il
3/12/2015.

Conclusioni per la convenuta [redacted]

All'udienza del 9/12/2015 come da verbale.

Conclusioni per i convenuti [redacted]

All'udienza del 9/12/2015 come da comparsa di risposta.

Concisa esposizione delle ragioni della decisione

1.

La domanda svolta dall'attore è fondata per le ragioni che seguono. È
fondata anche la domanda trasversale svolta dai convenuti [redacted]

2.

Con atto di citazione regolarmente notificato, il [redacted] conveniva in
giudizio l'appaltatore ed i progettisti e direttori dei lavori rilevando d'aver
verificato, in seguito ad un accertamento tecnico preventivo richiesto da un
condomino (nel quale il [redacted] era stato citato in giudizio), l'erronea
esecuzione dell'opera commissionata, con conseguenti infiltrazioni
nell'autorimessa del detto condomino, per le quali il [redacted] aveva dovuto
risarcire a questi i danni patiti ed aveva subito ulteriori danni.

Si costituivano tempestivamente il progettista ed il direttore dei lavori con
comparsa di risposta nella quale negavano ogni propria responsabilità e
svolgevano domanda di malleva nei confronti dell'altro convenuto, [redacted]
appaltatore.



Quest'ultimo si costituiva tardivamente soltanto alla prima udienza, eccependo la prescrizione dell'azione e contestando nel merito l'esito dell'accertamento tecnico preventivo.

Acquisito il fascicolo relativo al detto accertamento tecnico preventivo e ritenute inammissibili le prove orali in quanto non conferenti, la causa veniva trattenuta in decisione con termini per difese.

3.

Si deve rilevare, preliminarmente, la tardività dell'eccezione, non rilevabile d'ufficio, di prescrizione svolta dal [REDACTED] convenuto soltanto con la costituzione alla prima udienza e dunque oltre il termine di cui all'art. 166, primo comma c.p.c..

Sul punto è noto che la detta tardività è senz'altro rilevabile d'ufficio poiché, «essendo il regime delle preclusioni introdotto dalla novella ispirato a garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, il mancato rispetto delle relative prescrizioni va considerato pregiudizievole di un interesse pubblico e non meramente privato» (Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20859 del 29/09/2009; conforme Sez. 2, Sentenza n. 4901 del 02/03/2007).

Appaiono del tutto inconsistenti e francamente poco intelleggibili gli argomenti svolti dalla difesa del medesimo [REDACTED] nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. che paiono confondere la decadenza ex art. 1667, II comma c.p.c. (non rilevabile d'ufficio) dalla diversa questione della decadenza derivante dall'art. 167, secondo comma c.p.c..

4.

Ciò posto, deve pure rilevarsi, *ad abundantiam*, come i vizi accertati dal c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo configurino difetti per i quali il Condominio attore ha potuto appurare l'imputabilità alla impresa appaltatrice soltanto una volta svolto l'accertamento disposto dal tribunale su istanza di un condomino; soltanto in quella sede, difatti, è stato possibile porre in essere tutti quegli accertamenti, che hanno necessitato l'esecuzione di specifiche opere di apertura della pavimentazione a mezzo di un'altra impresa, che hanno consentito



di appurare l'effettiva sussistenza del vizio *de quo* e la sua imputabilità ad una errata realizzazione dell'opera commissionata dal [REDACTED], ne consegue che, in ogni caso, le eccezioni di parte convenuta di decadenza e prescrizione appaiono comunque prive di fondamento anche nel merito.

5.

Dalla relazione del consulente del tribunale nominato in sede di accertamento tecnico preventivo si rileva come le due autorimesse di proprietà del condomino [REDACTED]: «mostrano evidenti tracce di infiltrazioni di acqua che hanno ammalorato l'imbiancatura dei soffitti e delle pareti», che «il pavimento ha marcate lesioni con rigonfiamento dello stesso» e che anche «la manovra delle due basculanti è difficoltosa, molto probabilmente a causa della ruggine che si è formata nei meccanismi della movimentazione».

Con riguardo alle cause delle dette problematiche riscontrate nelle autorimesse del condomino [REDACTED], il consulente del tribunale ha osservato che «non c'è dubbio che le infiltrazioni sono causate dalla cattiva esecuzione dell'impermeabilizzazione sovrastante il solaio di copertura e dal difficoltoso smaltimento delle acque attraverso il tubo in pvc del diametro di 30 mm». In particolare il c.t.u. ha sottolineato come «le foto allegate mettono in evidenza la cattiva e maldestra esecuzione degli strati impermeabilizzanti eseguiti con materiali diversi non saldati fra loro» e come «i tubi del diametro di 30 mm sono intasati da detriti a causa delle piccole dimensioni, ma anche per il modesto spazio di sfogo nel punto in cui si immettono nel tubo del diametro di 100 mm, per cui è lento o quasi nullo lo smaltimento delle acque che filtrano fra la pavimentazione in autobloccanti e la sottostante impermeabilizzazione».

Le risultanze degli accertamenti effettuati dal c.t.u. non hanno formato oggetto di persuasive contestazioni delle parti.

Appare inoltre evidente che quanto sopra segnalato sia da imputare all'opera svolta dalla parte convenuta, posto che è pacifico che nel corso dell'aprile 2006 l'assemblea del [REDACTED] abbia deliberato di eseguire lavorazioni aggiuntive al contratto perfezionato nel 2005 proprio al fine di eliminare le infiltrazioni nelle



due autorimesse di proprietà del [redacted] e che, come visto, le dette infiltrazioni non sono venute meno.

Come rilevato dal c.t.u., «è certo che chi ha eseguito il lavoro lo ha eseguito male e chi doveva controllare non ha controllato a sufficienza». Non può revocarsi in dubbio che con tale espressione il consulente del tribunale abbia inteso riferirsi non certo all'impresa che aveva realizzato la pavimentazione nel lontano 2001, ma all'impresa espressamente chiamata nel 2006 a rinvenire le cause delle copiose infiltrazioni manifestatesi nelle due autorimesse del [redacted] e ad eliminarle attraverso un corretto rifacimento degli strati impermeabilizzanti.

6.

Ciò posto, è accertata la responsabilità dell'impresa che ha eseguito l'opera, così come appare indubbia la responsabilità dei progettisti/direttori dei lavori.

Con riguardo a questi ultimi, non può che rilevarsi come nella specie i medesimi avessero certamente l'obbligazione di controllare l'esecuzione dell'opera da parte dell'impresa edile al fine di evitare i macroscopici errori commessi nella realizzazione della stessa, tanto con riguardo all'accertata «maldestra esecuzione degli strati impermeabilizzanti» quanto con riguardo alla scelta di tubi di dimensioni sufficienti.

Tutti i convenuti, dunque, sono chiamati a rispondere in solido nei confronti del [redacted] attore.

7.

Appare fondata, per altro verso, la domanda di malleva svolta dal direttore dei lavori e progettista nei confronti dell'altra convenuta, [redacted] appaltatore, atteso che gli evidenti errori nell'esecuzione dell'opera appaiono imputabili a quest'ultimo, mentre ai primi può imputarsi soltanto un omesso controllo sulla stessa impresa edile, non emergendo dagli atti alcuna specifica ragione di responsabilità in sede di progettazione, né avendo il [redacted] convenuto svolto alcuna ulteriore specifica difesa nei confronti di tale azione di regresso, deducendo ragioni per una ripartizione della responsabilità col progettista e/o direttore dei lavori.



Non è dubbio, dunque, che nella specie il costo del danno debba accollarsi all'effettivo responsabile, posto che a norma dell'art. 2055, secondo comma c.c., pur essendo tutte le parti obbligate in solido nei confronti del danneggiato, ogni parte ha diritto di regresso sulla base dell'effettiva responsabilità.

8.

Con riguardo al *quantum*, si deve osservare come dalla lettura delle comparse di risposta tanto del [REDACTED] quanto dei progettisti/direttori dei lavori, non emerga contestazione alcuna del *quantum* indicato dalla parte attrice nell'atto di citazione, di talché a norma dell'art. 115, primo comma c.p.c. lo stesso deve assumersi accertato in ragione del principio di non contestazione. Come noto, difatti, non contestando il fatto nella prima difesa utile, la parte circoscrive il *thema probandum* e solleva dunque la controparte dall'onere di provarlo, di talché a norma dell'art. 115, primo comma c.p.c. i fatti (sia principali che secondari) non contestati debbono assumersi provati.

Si tratta, dunque, dell'importo di euro 18.760,66, oltre ovviamente rivalutazione ed interessi applicati sulla somma rivalutata mese per mese dal 25 novembre 2010 (anche questa data, specificamente indicata dagli attori nelle conclusioni dell'atto introduttivo, non è stata mai contestata dalle parti convenute cosicché, dunque, ben può essere posta alla base della presente decisione, ancora una volta in ragione del detto principio di non contestazione).

9.

La condanna alla rifusione delle spese di lite segue secondo il principio di soccombenza, liquidate tenuto conto del valore della causa, della trattazione effettivamente esperita (sono state depositate memorie istruttorie ma non è stata assunta alcuna prova orale) e dei parametri vigenti al momento della conclusione dell'attività difensiva.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:



ACCOGLIE la domanda per l'effetto condanna le parti convenute in solido a pagare al [REDACTED] attore l'importo di euro 18.760,66, oltre rivalutazione ed interessi dal 25 novembre 2010;

CONDANNA altresì la convenuta Società [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] a manlevare i convenuti [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] di quanto dovranno corrispondere all'attore a titolo di risarcimento dei danni in forza della presente decisione;

CONDANNA inoltre le parti convenute in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in favore della parte attrice in € 7.000,00 per compensi, € 195,00 per spese ed oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.

Bologna, 28 gennaio 2016

II GIUDICE
dott. Marco Gattuso

